



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiaron
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz
Dott. Maximilian Crazzolara
Dott. Roberto Convento

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile
Antonio Gocev

A tutti i
Clienti

Circolare n. 38/2026

Bolzano, 22 settembre 2026

Oggetto: Relazione periodica dei Consiglieri Delegati – promemoria per il primo semestre 2026

Ricordiamo che, sia nelle società per azioni che nelle società a responsabilità limitata, gli Amministratori o Consiglieri Delegati o eventuali altri organi (ad es. il Comitato Esecutivo nell'ambito del Consiglio di Amministrazione) sono tenuti a relazionare almeno ogni sei mesi (salvo che lo statuto non preveda intervalli più brevi) al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (se nominati).

Ai sensi dell'art. 2381, comma 5 (per le Spa), ovvero dell'art. 2475, comma 6 (per le Srl) del Codice Civile, gli organi delegati devono riferire almeno semestralmente sui seguenti temi:

- andamento in generale della gestione,
- indicazioni sulla prevedibile evoluzione dell'impresa,
- informazioni sulle operazioni più rilevanti effettuate dall'impresa e dalle eventuali imprese controllate.

La suddetta rendicontazione periodica non costituisce una mera formalità. Essa costituisce una base essenziale affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere correttamente i propri



compiti e, in particolare, valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, nonché l'andamento generale dell'attività.

In questo contesto, l'omessa o insufficiente rendicontazione è rilevante anche ai fini della responsabilità. Gli amministratori non esecutivi non possono limitarsi a ricevere passivamente le informazioni trasmesse dagli organi incaricati e non possono invocare la loro distanza dalla gestione operativa per evitare le conseguenze di gravi carenze organizzative.

All'organo di vigilanza (Collegio Sindacale) si applica la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile, nella misura in cui il danno non si sarebbe verificato se la vigilanza fosse stata esercitata in modo conforme ai doveri; l'art. 2403 CC attribuisce espressamente all'organo di vigilanza il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul funzionamento concreto delle strutture aziendali.

Raccomandiamo pertanto di documentare tempestivamente la rendicontazione relativa al primo semestre del 2026. Nella pratica, ciò avviene solitamente inserendo un apposito punto all'ordine del giorno in un verbale del Consiglio di Amministrazione oppure tramite una comunicazione scritta degli organi amministrativi delegati al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo. La documentazione dovrebbe contenere in particolare informazioni relative a:

- l'andamento attuale dell'attività;
- i principali indicatori economici e gli sviluppi;
- la situazione di liquidità e finanziaria;
- investimenti significativi o operazioni commerciali straordinarie;
- i rischi principali e le prospettive di sviluppo.

Suggeriamo di redigere la rendicontazione relativa al primo semestre entro il terzo trimestre e, in particolare, di provvedere alla relativa verbalizzazione tempestivamente.

Volentieri possiamo mettere a vostra disposizione un apposito fac-simile bilingue (tedesco/italiano). Questo dovrà naturalmente essere adattato alla situazione specifica della rispettiva società e, se necessario, integrato.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti